

30 Dicembre 2011, ore 08:25

Modifica alla disciplina delle società di capitali S.r.l.: collegi sindacali in vita fino a naturale scadenza

I collegi sindacali nominati nelle S.r.l. entro la data del 31 dicembre 2011 restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati. In altri termini, non si ha la decadenza immediata - a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2012 - dei collegi sindacali vigenti alla data del 31 dicembre 2011, i quali restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

di Massimo Gabelli Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

Non vi è dubbio che una delle **modifiche più significative** che di recente hanno interessato la disciplina del controllo societario nelle S.r.l. è quella recata dall'art. 14, comma 13, legge n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità) che ha notevolmente ridisegnato la formulazione del disposto dell'art. 2477, comma 1, c.c., il quale dispone che "l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore".

In altri termini, la **nomina del sindaco unico**, anziché del collegio sindacale, come dettava il previgente dettato dell'art. 2477 in parola, è **obbligatoria** se:

- i) il capitale sociale della società non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a.;
- ii) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- iii) la società controlla una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti;

iv) la società ha superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La scelta di trasformare l'organo di controllo delle S.r.l. da **collegiale a monocratico** ha suscitato una serie di **dubbi interpretativi**, soprattutto in considerazione del fatto che la nuova disciplina di cui all'art. 2477, comma 1, c.c., a differenza di quella dettata per le S.p.a., non prevede alcuna restrizione numerica ancorata a determinati parametri quantitativi (ricavi o patrimonio netto di ammontare inferiore ad 1 milione di euro).

Tuttavia, uno degli elementi che rendevano plausibile anche per le S.r.l. il rinvio alla disciplina dettata per le S.p.a. era rappresentato dalla frettolosa formulazione della norma in commento, che aveva lasciato nell'ambito della disciplina delle S.r.l. numerosi riferimenti al collegio sindacale.

In tal senso si era espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che (in una nota interpretativa di tale disciplina) aveva sostenuto come fosse applicabile anche alle S.r.l. la stessa disciplina dettata per le S.p.a., con la conseguente possibilità di nominare il sindaco unico solo in presenza di ricavi o di un patrimonio netto di ammontare inferiore ad un milione di euro.

Secondo i commercialisti, visto il rinvio operato dall'art. 2477, comma 5, c.c. alle disposizioni sulle società per azioni, si sarebbe potuto affermare che la nuova previsione sulla composizione dell'organo di controllo delle S.p.a. avrebbe trovato applicazione anche alle S.r.l.

Se il patrimonio netto o i ricavi della S.r.l. sono inferiori alla soglia prevista dall'art. 2397, ultimo comma, c.c., l'organo di controllo può essere monocratico, ma solo se statuto lo

prevede espressamente.

Al contrario, laddove si sia in presenza di **organo di controllo obbligatorio**, e i ricavi o il patrimonio netto siano uguali o superiori a un milione di euro, il controllo deve essere svolto dal collegio sindacale e non dal sindaco unico.

Con l'emanazione del D.L. n. 212/2011, tale questione ha trovato **soluzione**, propendendo il legislatore per un'**interpretazione decisamente restrittiva e generalizzata** del nuovo obbligo di nomina del sindaco unico nelle S.r.l.

Intervenendo sul disposto dell'art. 14, comma 9, legge n. 183/2011, l'art. 17 del D.L. n. 212/2011, non ha reso più possibile l'applicazione di tale interpretazione; infatti, a partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il **sindaco [collegio sindacale]** possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Nessun riferimento, quindi, viene può fatto al collegio sindacale, e anche l'eliminazione nel disposto normativo di tale locuzione elimina ogni possibile dubbio interpretativo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, le S.r.l. sono **tenute alla nomina di un organo di controllo monocratico**.

Appare evidente come tale modifica normativa, volta soprattutto a superare le numerose perplessità interpretative sollevate in materia, non tenga conto ai fini della quantificazione dell'organo di controllo della concreta realtà aziendale, oggetto di fatto dell'attività dello stesso.

In altri termini, mentre il legislatore ha opportunamente ancorato l'obbligo di nominare un organo di controllo nelle S.r.l. a determinati parametri quantitativi, altrettanto non ha fatto con riferimento alla sua composizione, lasciando libertà di scelta.

La facoltà concessa nell'atto costitutivo di nominare un sindaco unico se da un lato può essere "arginata" dalla necessità di determinarne preventivamente poteri e competenze, dall'altro, in un contesto economico di crisi quale quello attuale, potrebbe ritorcersi a lungo andare negativamente sull'impresa.

La necessità di **comprimere i costi** potrebbe, infatti, indurre molte società a scelte di "convenienza economica immediata", ma che a lungo termine potrebbero risultare lesive per le stesse, per non considerare i rilevanti profili di responsabilità posti in capo al sindaco unico.

Altro passaggio normativo nel quale si poteva intendere che il collegio sindacale fosse compatibile anche nelle S.r.l. era quello che riguardava l'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. n. 231/2001.

Mediante la modifica apportata al predetto comma, viene invece previsto che anche il sindaco unico può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza.

Infatti, se uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è stato commesso dalle persone in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Nelle società di capitali il **sindaco unico**, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza predette.

Di rilevante interesse è anche l'intervento legislativo che riguarda l'efficacia delle nuove norme.

Mediante l'introduzione del comma 13-bis nell'art. 14, Legge n. 183/2011, è stato, infatti, previsto che nelle S.r.l., i collegi

sindacali nominati **entro il 31 dicembre 2011** rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.

In altri termini, non si ha la decadenza immediata - a decorrere dal prossimo **1° gennaio 2012** - dei collegi sindacali vigenti alla data del 31 dicembre 2011, i quali restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

In tal senso si era posto anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella predetta nota interpretativa, e il Consiglio Notarile di Milano con la Massima 123 del 2011, i quali avevano convenuto che i collegi sindacali in carica al **1° gennaio 2012** non sarebbero cessati per l'effetto della modifica legislativa in commento.

In tal senso si è espresso da ultimo anche il Consiglio Nazionale del Notariato, che, nello Studio n. 250-2011, approvato lo scorso 16 dicembre 2011, aveva cercato di fornire un'interpretazione del disposto dell'art. 2477, primo comma, del c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 13, della Legge n. 138/2011, in vigore dal prossimo **1° gennaio 2012**.

In particolare, il Consiglio Nazionale del Notariato ha precisato, la **natura** delle nuove disposizioni recate nel predetto art. 2477, primo comma, c.c., nella parte in cui prevedono la nomina esclusivamente il sindaco unico, in luogo del collegio sindacale.

Nello specifico, il Consiglio si è posto l'interrogativo se, una volta entrata in vigore la nuova norma, fossero state legittime le **clausole statutarie**, sia **preesistenti** che di **nuova introduzione**, le quali prevedano il collegio sindacale anziché il sindaco unico, ovvero sia l'una che l'altra composizione dell'organo di controllo.

Il Consiglio Notarile ha sostenuto la derogabilità della norma in commento, considerando la sorte delle clausole che in tutti gli statuti delle S.r.l. già esistenti alla data di emanazione della legge in questione, che prevedono la nomina, facoltativa o obbligatoria, di un collegio sindacale ad immagine e somiglianza di quello delle S.p.A.

Tali clausole **restano valide** anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2477, primo comma, del c.c. e, di conseguenza continuano a disciplinare i collegi sindacali già in carica in tale momento, in cui il mandato dovrà ritenersi perdurante sino all'originaria durata.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 -
Cod. ISSN 2239-0545
Sviluppato da [OS3 srl](#)